

## DAL DIRITTO CANONICO

**Can. 531** – Anche se è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute dai fedeli in tale occasione siano versate nella cassa parrocchiale, a meno che, quando si tratta di offerte volontarie, non consti l'intenzione contraria dell'offerente; spetta al Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale, stabilire le norme con le quali si provvede alla destinazione di tali offerte e alla remunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico.

**Can. 532** – *Il Parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi i beni della parrocchia e ne sia amministratore.*

**Can. 945** – § 1. Secondo l'uso approvato dalla Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.

§ 2. E' vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.

**Can. 1264** – Salvo che il diritto non abbia altrimenti disposto, spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia:

1° stabilire le tasse per gli atti di podestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede Apostolica;

2° determinare le offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

**Can. 1265** – § 1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo.

§ 2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti.